



RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE DEL 11/12/2018

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 182 -

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio di Roma ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P..

LA GIUNTA

Atteso che la Camera di Commercio di Roma (di seguito, in breve, anche "Camera") è un Ente pubblico non economico dotato di autonomia funzionale che svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali;

Preso atto che, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, la Camera si è utilmente avvalsa del modello societario al fine di supportare e promuovere gli interessi generali delle imprese, operando costantemente nella direzione della razionalizzazione e dell'ottimizzazione delle risorse disponibili nonché del mantenimento di elevati livelli di efficacia ed efficienza del proprio intervento strategico;

Tenuto presente che, nonostante l'adesione assicurata dalla Camera a diverse realtà partecipative abbia generato utili ricadute a beneficio del sistema imprenditoriale locale, recenti interventi normativi hanno imposto vincoli sempre più stringenti, in capo alle pubbliche amministrazioni, circa la possibilità di costituire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in organismi societari laddove quest'ultimi non risultino indispensabili per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Rilevato che, nel corso degli ultimi anni, il Legislatore ha posto in essere numerosi provvedimenti volti alla valorizzazione, al riordino e alla razionalizzazione del sistema delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del

D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - ivi comprese, dunque, le Camere di Commercio - al fine di assicurare un incremento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'intervento pubblico e di generare tangibili risparmi a carico della fiscalità generale;

Visto, da ultimo, il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (*"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"* di seguito, in breve, anche "T.U.S.P."), emanato in attuazione dell'art. 18, della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (*"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*) e successivamente modificato ed integrato ad opera del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (*"Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175"*), che ha dettato rigorose disposizioni in materia di costituzione, acquisto, mantenimento e gestione di società da parte delle pubbliche amministrazioni al fine di evitare forme di abuso dello strumento societario nonché di assicurare un'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e la promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione ed il contenimento della spesa;

Ravvisato che, al fine di dare concreta attuazione a tale indirizzo, il T.U.S.P. ha previsto, agli artt. 20 e 24, che le pubbliche amministrazioni procedano, secondo precise scadenze temporali, ad effettuare una ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, detenute direttamente o indirettamente, al fine di verificare costantemente la sussistenza, in concreto, delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il loro mantenimento;

Rammentato, al riguardo, che in sede di prima applicazione del T.U.S.P. la Giunta, con Deliberazione n. 153 del 18 settembre 2017, ha provveduto ad effettuare, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 24, una Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalla Camera alla data del 23 settembre 2016, nell'ambito della quale sono state disposte puntuali misure di razionalizzazione a valere sulle seguenti Società: Agroqualità S.p.A. e Tecno Holding S.p.A. (cessione), SiCamera Roma S.C.p.A. (scioglimento e messa in liquidazione), Investimenti S.p.A. e Fiera Roma S.r.l. (fusione per incorporazione di Fiera Roma S.r.l. in Investimenti S.p.A.);

Preso atto che, successivamente all'approvazione della Revisione straordinaria, gli Uffici camerali hanno assicurato concreta e tempestiva esecuzione agli interventi programmati dalla Giunta mediante:

- la dismissione della partecipazione detenuta in Agroqualità S.p.A., perfezionatasi in data 27 settembre 2018, attraverso un'operazione di acquisto di azioni proprie effettuato dalla Società;
- l'esperimento di un'apposita procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla cessione della partecipazione detenuta in Tecno Holding S.p.A., avviata il 23 luglio 2018 e conclusasi il 6 settembre 2018, nel corso della quale non sono pervenute offerte di acquisto;
- la messa in liquidazione di SiCamera Roma S.C.p.A., deliberata dall'Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2018 su proposta della Camera;

Considerato che, per quanto riguarda la programmata operazione di fusione per incorporazione di Fiera Roma S.r.l. in Investimenti S.p.A., la Camera ha dovuto registrare l'indisponibilità all'operazione manifestata da Unicredit S.p.A., con nota del 4 ottobre 2018, in virtù delle prerogative attribuite a quest'ultima dall'Accordo di risanamento *ex art. 67, L.F.* attualmente in essere con la stessa Investimenti S.p.A.;

Preso conseguentemente atto che, al fine di poter procedere alla razionalizzazione di Fiera Roma S.r.l. e Investimenti S.p.A., la Camera dovrà attendere che l'articolato processo di risanamento del Gruppo Investimenti giunga a conclusione, fermo restando che il concordato preventivo *ex art. 161, L.F.*, che interessa Fiera Roma S.r.l., è oramai in fase di definizione;

Visto, per quanto rileva in questa sede, l'art. 26 del T.U.S.P. il quale dispone, al comma 11, che, *“fatta salva l'immediata applicazione della disciplina sulla Revisione straordinaria di cui all'art. 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”*;

Considerato che, nelle intenzioni del Legislatore, la Revisione straordinaria di cui all'art. 24 del T.U.S.P. costituisce un adempimento *una tantum*, al quale deve fare necessariamente seguito, di anno in anno, una rinnovata valutazione, da parte di ciascun Ente pubblico, in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni e dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per il mantenimento delle proprie partecipazioni societarie;

Preso atto che la Giunta, sulla scorta di quanto precede, è tenuta ad effettuare, entro il 31 dicembre 2018, un'analisi del proprio assetto partecipativo alla data del 31 dicembre 2017;

Visto, a tal proposito, il richiamato art. 20 (*“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*) del T.U.S.P., il quale dispone, al comma 1, che tutte le

pubbliche amministrazioni provvedono ad *“effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*;

Tenuto conto che l'art. 20 dispone, al successivo comma 2, che *“i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino”*:

- *“partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4”* (lett. a);
- *“società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”* (lett. b);
- *“partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da Enti pubblici strumentali”* (lett. c);
- *“partecipazioni in società che abbiano conseguito nel triennio precedente all'entrata in vigore del Decreto un fatturato medio non superiore a un milione di euro”*, fatto salvo quanto disposto, in via transitoria, dal successivo art. 26, comma 12-*quinquies*, del T.U.S.P. ai sensi del quale, per il triennio 2015-2017 e per quello 2016-2018, si applica *“una soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro”* (lett. d). Si segnala, a tal proposito, che la Corte dei Conti-Sezione di Controllo per l'Emilia Romagna, con Deliberazione n. 54 del 28 marzo 2017, ha chiarito che il termine *“fatturato”* deve essere inteso quale grandezza risultante dai dati di cui all'art. 2425, comma 1, lett. a), nn. 1 e 5, c.c., - ovvero l'ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche o variazioni - così da poter determinare con precisione il risultato della gestione caratteristica dell'impresa;
- *“partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”*, ad eccezione delle società di cui all'articolo 4, comma 7 (quelle *“aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici”*) per le quali il

successivo art. 26, comma 12-*quater*, prevede, solo ai fini della prima applicazione del criterio in oggetto, che debbano considerarsi i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del T.U.S.P. (lett. e);

- *“necessità di contenimento dei costi di funzionamento”* (lett. f);
- *“necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”* (lett. g);

Visto, altresì, l'art. 20, comma 3, del T.U.S.P., il quale dispone che *“i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”*;

Considerato che l'art. 4, comma 1, del T.U.S.P. dispone che le pubbliche amministrazioni - ivi comprese dunque le Camere di Commercio - *“non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*;

Tenuto conto che, nel rispetto dei limiti sopra richiamati, lo stesso art. 4 del T.U.S.P. prevede, al successivo comma 2, che le pubbliche amministrazioni possano mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- *“produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”* (lett. a);
- *“progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016”* (lett. b);
- *“realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2”* (lett. c);
- *“autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni*

stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento” (lett. d);

- *“servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016” (lett. e);*

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, commi 3, 6, 7 e 8, il T.U.S.P. considera parimenti ammissibile la partecipazione di pubbliche amministrazioni in società con le seguenti caratteristiche:

- *“aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, comma 3);*
- *costituite “in attuazione dell’art. 34 del Regolamento CE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e dell’art. 61 del Regolamento CE n. 508/2014” (Gruppi d’Azione Locale, in breve G.A.L.) (art. 4, comma 6);*
- *“aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili” (art. 4, comma 7);*
- *aventi “caratteristiche di spin off o start up universitari previsti dall'articolo 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli Enti di ricerca, fatta salva la possibilità, per le Università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche” (art. 4, comma 8);*

Tenuto conto che la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera deve tenere, altresì, conto delle seguenti ulteriori disposizioni dettate dal T.U.S.P. in materia di partecipazioni ammissibili:

- *“le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2; salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli Enti costituenti o partecipanti o affidanti” (art. 4, comma 4);*

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 a singole Società a partecipazione pubblica. I Presidenti di Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole Società a partecipazione della Regione o delle Province autonome di Trento e Bolzano (art. 4, comma 9);
- l'articolo 4 del T.U.S.P. non si applica alle società elencate nell'allegato "A" (al cui interno è espressamente ricompresa Lazio Innova S.p.A., partecipata dalla Camera al 19,50%) nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea (art. 26, comma 2);

Considerato, altresì, che la valutazione circa il mantenimento o la dismissione delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera deve essere necessariamente effettuata alla luce delle competenze e delle funzioni assegnate al sistema camerale dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (*Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura*), come modificata e integrata ad opera del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 (*Riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura*);

Tenuto conto che è lo stesso art. 2, comma 4, della richiamata Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. a disporre che le Camere di Commercio, *“per il raggiungimento dei propri scopi, possono promuovere, realizzare e gestire strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad Enti, a Consorzi e, nel rispetto delle previsioni del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, previa approvazione del Ministro dello Sviluppo Economico”*;

Verificato, per quanto rileva in questa sede, che l'attuale formulazione dell'art. 2, comma 2, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. assegna alle Camere di

Commercio, nell'ambito delle proprie circoscrizioni territoriali di competenza, lo svolgimento, tra le altre, delle seguenti funzioni istituzionali:

- *“pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del Registro delle Imprese, del Repertorio Economico Amministrativo, ai sensi dell'articolo 8, e degli altri Registri ed Albi attribuiti alle Camere di Commercio dalla legge”* (lett. a);
- *“formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale”* (lett. b);
- *“tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge”* (lett. c);
- *“sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero”* (lett. d);
- *“valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti, ad eccezione delle attività promozionali direttamente svolte all'estero”* (lett. d-bis);
- *“competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali”* (lett. d-ter);

- *“orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL”* (lett. e);

Rilevato, inoltre, che, al fine di poter considerare una partecipazione ammissibile ai sensi del T.U.S.P. occorre che la stessa risulti in linea con i parametri previsti dall'art. 20, comma 2, che sia riconducibile alle funzioni istituzionalmente presidiate dalla Camera, come richiesto dall'art. 4, comma 1, e che, da ultimo, il proprio ambito di attività sia ricompreso entro i limiti di cui all'art. 4, commi 2 e ss.;

Visto l'art. 5, comma 1, del T.U.S.P. il quale prevede, infatti, che il mantenimento della partecipazione debba essere giustificato *“anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato”*, nonché della *“compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”*;

Preso favorevolmente atto della Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera al 31 dicembre 2017, comprensiva di Relazione tecnica, elaborata a cura del competente Ufficio sulla base della normativa, dei criteri e dei parametri che precedono e allegata al presente verbale sotto la lettera **“D”** per costituirne parte integrante;

Preso atto che la richiamata Razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del T.U.S.P., predisposta nel rispetto delle nuove Linee Guida del Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti pubblicate lo scorso 23 novembre 2018, si compone, tra gli altri, dei seguenti elementi:

- il quadro normativo di riferimento;
- le funzioni istituzionali presidiate dalle Camere di Commercio ai sensi della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.
- la Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera alla data del 23 settembre 2016. Misure di razionalizzazione previste e risultati conseguiti;
- la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera alla data del 31 dicembre 2017;
- esiti della Razionalizzazione periodica;

Rammentato che, al fine di poter essere considerata ammissibile, ciascuna partecipazione societaria deve soddisfare i requisiti previsti dai più volte richiamati artt. 4,

5 e 20 del T.U.S.P. e deve essere necessariamente riconducibile alle funzioni istituzionali demandate alla Camera dalla citata Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., elementi la cui mancanza, tuttavia, non determina automaticamente l'obbligo di procedere alla dismissione della partecipazione interessata, ben potendo la stessa essere destinataria di uno specifico intervento di riassetto;

Evidenziato che la scelta tra il mantenimento e la razionalizzazione, anche mediante dismissione, di ogni singola partecipazione societaria deve essere necessariamente sostenuta da una strategia condivisa da ricercarsi, a seconda dell'articolazione e dell'ampiezza della compagine sociale, tra tutti i soggetti, siano essi pubblici o privati, che partecipano a quella data società sia a livello nazionale sia a livello territoriale (*in primis* altre Camere di Commercio, Unioni Regionali, Regione Lazio, Roma Capitale, Città Metropolitana di Roma Capitale);

Tenuto conto che, nell'ipotesi di dismissione di una partecipazione societaria mediante cessione, il T.U.S.P dispone che *“l'alienazione deve essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, ovvero all'esito di una procedura ad evidenza pubblica”* e che, solo in casi eccezionali l'alienazione può essere effettuata, con Deliberazione motivata che dia atto della convenienza economica dell'operazione rispetto alla congruità del prezzo di vendita, mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente, fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla Legge o dallo Statuto” (art. 10, comma 2);

Rammentato, infine, in materia di adempimenti pubblicitari, che la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2017, successivamente alla sua approvazione da parte della Giunta:

- deve essere resa disponibile alla Sezione Regionale di Controllo per il Lazio della Corte dei Conti e alla Struttura per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del Testo Unico istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (*Dipartimento Tesoro - Direzione VIII “Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico”*), affinché quest'ultimi possano verificare il concreto e puntuale assolvimento, da parte della Camera, degli obblighi di carattere normativo (art. 20, comma 3, T.U.S.P.);
- deve essere trasmessa, in quanto atto di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del sistema camerale, al Ministero dello Sviluppo Economico, che ne

verificherà la corrispondenza alle disposizioni della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. (art. 4, comma 5, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219);

- deve essere pubblicato sul sito *internet* istituzionale della Camera all'interno dell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" (art. 22, comma 1, lett. d-*bis*), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.);
- deve essere, altresì, trasmessa alla Banca Dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze utilizzando l'apposito Portale telematico "Patrimonio della P.A. a valori di mercato" (art. 20, comma 3, T.U.S.P.);

Con il voto unanime dei componenti presenti

DELIBERA

di approvare la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio di Roma alla data del 31 dicembre 2017 ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ("*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*") e s.m.i., allegata al presente verbale sotto la lettera "**D**" per costituirne parte integrante.